REGOLAMENTO (CEE) N. 1005/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1979

che fissa, per il mese di giugno 1979, i prezzi di riferimento dei limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 912/79 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di limoni, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che la commercializzazione dei limoni raccolti durante una campagna di produzione si estende dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno successivo ; che, per quanto riguarda la presente campagna di commercializzazione, i dati attualmente disponibili non consentono di fissare il prezzo di riferimento al di là del mese di giugno ; che occorre quindi fissare un prezzo di riferimento unicamente per il mese di giugno ;

considerando che, in base all'articolo 23, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento dei limoni sono fissati ad un livello uguale a quello della precedente campagna di commercializzazione ritoccati eventualmente di una percentuale pari al massimo della differenza tra le percentuali che rappresentano rispettivamente la variazione, rispetto alla precedente campagna di commercializzazione, dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto nonché delle compensazioni finanziarie istituite dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 912/79 ;

considerando che, per il mese di giugno 1979, la compensazione finanziaria prevista dal regolamento (CEE) n. 2511/69 è stata fissata con regolamento (CEE) n. 912/79 al medesimo livello stabilito per la campagna precedente ; che lo stesso vale per i prezzi di base e i prezzi d'acquisto ; che è quindi opportuno, per il mese di giugno 1979, mantenere il prezzo di riferimento al livello fissato per il mese di giugno 1978 ;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio (4) è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il mese di giugno 1979, il prezzo di riferimento dei limoni freschi (sottovoce ex 08.02 C della tariffa doganale comune), espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato a 29,81 per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 116 dell'11. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.